

## L'informatica giuridica. Disciplina o ricerca

GIANCARLO TADDEI ELMI

SOMMARIO: 1. I tre sensi della relazione tra informatica e diritto. – 2. La tesi dell'eterogeneità. – 3. La soluzione plurale e l'equivoco del diritto dell'informatica. – 4. L'ipotesi dell'autonomia e i modelli disciplinari. – 5. Criterio dell'oggetto dell'esperienza e criterio dell'oggetto della conoscenza. – 6. Pluralità delle discipline informatico-giuridiche. – 7. La manualistica informatico-giuridica.

### 1. I TRE SENSI DELLA RELAZIONE TRA INFORMATICA E DIRITTO

Il compito che mi è stato assegnato è gratificante e arduo al tempo stesso. È difficile in pochi minuti disegnare uno schizzo sia pure sintetico di ciò che si è inteso e di cosa si dovrebbe intendere con informatica giuridica, anzi meglio con il binomio informatica e diritto.

Informatica e diritto è una relazione che può essere considerata in tre grandi sensi.

In un primo senso filosofico o lebniziano, come logica e diritto ossia come applicare la logica al diritto e come ridurre il diritto a logica.

In un secondo senso informativo-comunicativo-conoscitivo, come informazione automatica del diritto e come informaticizzabilizzazione del diritto, ossia come conoscere il diritto informaticamente e come costruire un diritto conoscibile informaticamente.

Pioniere di questo secondo aspetto è stato Simitis che si fece promotore in Germania di una metalegge bavarese su come fare le leggi automatizzabili. È il settore che oggi viene detto legimatica (l'informatica per la produzione della norma generale).

E, infine, in un terzo senso strettamente giuridico, come regolamentazione del fenomeno informatico.

Nei primi due l'informatica è strumento per il diritto e il diritto è l'oggetto, nel terzo senso il diritto è lo strumento per l'informatica e l'informatica è l'oggetto.

## 2. LA TESI DELL'ETEROGENEITÀ

È arduo dare unità scientifica a tale binomio così inteso, ridurre *ad unum* aree e obbiettivi così diversi, e unificare rapporti che vedono discipline atteggiarsi nell'un caso come strumento e nell'altro come oggetto.

Già nelle parole di colui che possiamo definire come l'inventore dell'informatica giuridica, Loevinger (fine degli anni '40), si coglie l'eterogeneità di questo ambito di applicazioni. Ciò non stonava in una cultura empirica come quella anglosassone così diversa dalla mentalità sistematica continentale che invece va sempre a cercare i fondamenti delle cose.

Loevinger usa il termine giurimetria per intendere tre cose diverse, la misurazione del diritto come previsione delle decisioni dei giudici sulla base dei precedenti (ovvia esigenza anglosassone), come razionalizzazione e organizzazione della informazione vasta e disordinata (la c.d. informatica documentaria) e come formalizzazione della applicazione del diritto ossia delle procedure intellettuali che il giurista svolge per giungere a una conclusione a partire da un caso (la c.d. informatica decisionale o metadocumenntaria).

Vi aggiungeva anche l'analisi giuridica delle applicazioni del computer al diritto (il c.d. diritto dell'informatica) che nella cultura empirica anglosassone verrà definito come *computer and law*.

Questa eterogeneità continua e accompagna tutto lo sviluppo delle applicazioni informatiche degli ultimi cinquanta anni.

Le tre anime, quella filosofico-logica o lebniziana, quella informativa e quella giuridica procedono parallele negli anni e la prima, coniugandosi con l'intelligenza artificiale – disciplina nata nella metà degli anni '50 – da impulso a un filone di ricerche sulla riproducibilità delle decisioni giuridiche mediante programmi elettronici. Nasce l'informatica metadocumenntaria che si occupa di automi giuridici, sistemi esperti e oggi di agenti intelligenti. Tutto si muove a partire dal paradigma riduzionista che vuole tentare di ridurre il semantico al sintattico, il valutativo al logico-formale.

La seconda anima, risultata la più operativa, ha prodotto le banche dati e i sistemi di ricerca classici, oggi i motori di ricerca e gli strumenti di navi-

gazione ipertestuale. Ha sfruttato lo sviluppo tecnologico delle reti e dei protocolli di comunicazione tra macchine diverse, dei sistemi operativi amichevoli, dei calcolatori individuali e delle memorie ottiche.

Il problemi giuridici prodotti dall'informatica aumentano si ingigantiscono a seguito dello sviluppo tecnico al punto che alcuni ritengono necessaria una rivisitazione delle categorie classiche in chiave cibernetica (il bene, il territorio, il diritto di autore, la riservatezza, ecc.). Il *computers and law* americano si accresce e si delinea come possibile nuova disciplina giuridica.

Soprattutto nel mondo continentale razionalista e sistematico e in particolare nella area tedesca, non incline all'empirismo ma sempre orientata epistemologicamente a cercare i *Grundlagen*, i fondamenti delle cose, si è tentato di dare ordine a questa eterogeneità. Gli sforzi sistematizzatori di Steinmuller, Reisinger, Haft, Kilian, Tschdudi (anni '70) in area germanica e di Losano in Italia non hanno portato a fecondi risultati. Per l'analisi di queste soluzioni rinvio a un mio volumetto<sup>1</sup>.

### 3. LA SOLUZIONE PLURALE E L'EQUIVOCO DEL DIRITTO DELL'INFORMATICA

A mio avviso la relazione informatica e diritto si articola in quattro ambiti:

- il documentario-informativo;
- il gestionale;
- il decisionale;
- il giuridico.

È necessario subito sgombrare il terreno da un equivoco epistemologico di fondo che si trascina dall'origine per motivi che tralasciamo di sottolineare in questa sede. Il quarto ambito si pone al di fuori dell'informatica giuridica, non è un'applicazione della tecnologia al diritto ma è un'applicazione del diritto alla tecnologia. È un settore del diritto, è una scienza

<sup>1</sup> G. TADDEI ELMI, *Dimensioni dell'informatica giuridica*, Napoli, Liguori, 1990 appartenente alla collana Informatica e diritto. Il primo volume di questa collana era stato dedicato agli atti del Convegno di Camerino sull'insegnamento dell'informatica giuridica in Italia promosso allora dalla giovane ANDIG (D.A. LIMONE (a cura di), *L'insegnamento dell'informatica giuridica*, Napoli, Liguori, 1990).

za giuridica non una tecnologia. Il diritto dell'informatica è un settore del diritto; se vogliamo considerarlo una disciplina possiamo farlo seguendo un criterio classificatorio non basato sui soggetti o sul bene tutelato ma fondato sul dominio regolato, alla stregua del diritto dell'ambiente, delle telecomunicazioni, dell'economia, ecc.; l'esempio principe è il diritto della navigazione. Come tale può essere insegnato come disciplina autonoma anche se mi pare difficile che nello stesso insegnamento possa essere ricompreso il diritto costituzionale, il privato, il penale, l'industriale e così via. Si dovrebbero immaginare corsi specialistici di diritto dell'informatica o modulari, con più docenti, a più mani.

#### 4. L'IPOTESI DELL'AUTONOMIA E I MODELLI DISCIPLINARI

Sgombrato il terreno da questo primo inciampo di fondo si tratta di verificare se l'informatica giuridica possa essere considerata un ambito di studio e ricerca autonomo e unitario così da attribuirle la qualità di disciplina scientifica autonoma, e se come tale possa essere insegnata o se invece debba essere intesa come un'abilità necessaria, ma pur sempre un'abilità anche se essenziale, per lo svolgimento dei mestieri e professioni giuridiche alla stregua delle conoscenze linguistiche. È d'obbligo una premessa di epistemologia minima.

Con Aristotele nasce la scienza e le scienze distinte dalla filosofia. Sono di tre tipi, pratiche, poietiche e teoretiche. Per tutto il periodo c.d. antico la partizione classica domina con ovvie varianti ma netta resta la cesura tra scienze umane e spirituali e scienze esatte e naturali.

Con l'avvento del moderno mutano molti paradigmi e tra questi si afferma l'idea della interazione tra le scienze per svolgere la ricerca scientifica. Questo accade secondo tre modelli, multidisciplinare, trans-disciplinare e interdisciplinare, modelli che si incrociano con due grandi visioni delle scienze, quella monista della scienza unica dominante e delle scienze subordinate e il modello dualista della pluralità delle scienze.

Il modello multidisciplinare vede il concorso autonomo di più discipline verso un unico obiettivo. Il modello transdisciplinare cerca di costruire una trans-disciplina, con metodi propri, per risolvere problemi che le singole discipline non sono in grado di risolvere. Questo modello, che tenta di dare una risposta alla contraddizione tra il moltiplicarsi delle conoscenze e la tendenza all'unificazione dei metodi e degli strumenti esplicativi, è

omogeneo alla visione monista. L'espressione transdisciplinare è dovuta al filosofo della scienza Delattre che ne distingue due forme.

Una debole, dove siamo in presenza di una parziale aggiunta di linguaggi, principi e metodi propri di talune discipline per studiare le specialità miste poste ai confini di altre discipline, ad esempio la biomeccanica, la biochimica e potrebbe rientrare in questo modello anche, almeno in parte, l'informatica giuridica.

È una forma forte autenticamente transdisciplinare che mira a creare un formalismo generale tale da consentire di esprimere in un linguaggio unico un numero di concetti più o meno elevato di altre discipline e ad applicare un unico metodo. I modelli transdisciplinari forti sono omogenei al paradigma dell'unica scienza universale, al paradigma monista. Tali sono i modelli proposti dalla teoria dei sistemi e dalla cibernetica e dunque da una certa informatica giuridica. I modelli transdisciplinari cercano di creare una scienza nuova a fianco delle altre discipline senza sostituirsi a esse.

Il modello interdisciplinare, che si contrappone ai rischi di antispecializzazione e astrattezza propri del modello transdisciplinare, basandosi sulla relazionalità e interdipendenza tra discipline distinte e autonome tra loro, è omogeneo alla visione dualista o pluralista. Esso vede l'uso combinato dei metodi di discipline diverse per raggiungere scopi che non sono tipici di tali discipline.

Le applicazioni dell'informatica giuridica possono essere spiegate in termini transdisciplinari e anche forse meglio in termini interdisciplinari.

Non vi è dubbio che le varie applicazioni dell'informatica giuridica si collocano bene nella concezione scientifica moderna pluralista e interdisciplinare dove si ammettono anzi si auspicano studi e ricerche di confine alle quali si riconosce piena scientificità.

##### 5. CRITERIO DELL'OGGETTO DELL'ESPERIENZA E CRITERIO DELL'OGGETTO DELLA CONOSCENZA

Il problema dunque non è dimostrare la scientificità delle ricerche informatico-giuridiche ma dimostrarne il rango di disciplina e di disciplina unitaria e autonoma. I paradigmi metodologici di transdisciplinarietà e interdisciplinarietà vanno incrociati con i criteri utilizzati per verificare se un ambito di studi e ricerche può acquistare lo statuto di scienza unitaria e autonoma.

I criteri che vengono proposti per questo sono almeno tre: l'oggetto il metodo e il linguaggio. L'oggetto può essere inteso come oggetto dell'esperienza, criterio classico basato sulla divisione del mondo in classi di oggetti. Non si rivela, soprattutto nel moderno, sufficiente perché molte discipline condividono la stessa classe di oggetti. Per superare questo limite è stato coniato l'oggetto di conoscenza, criterio moderno che è omogeneo a una visione plurale delle scienze ma anche alla convinzione che per raggiungere determinati obiettivi di ricerca è opportuno e necessario che le discipline interagiscano tra loro. Dunque non classi di oggetti ma classi di relazioni e di problemi da risolvere.

Oggetto della conoscenza è l'insieme dei problemi, è l'ambito problematico (*Problembereich*).

Il criterio dell'oggetto, coniugato con il modello interdisciplinare che vede più discipline distinte interagire tra loro con i propri linguaggi e metodi per raggiungere determinati obiettivi, pare il più adeguato per affrontare il problema della disciplinarietà della informatica giuridica nel suo complesso.

L'informatica giuridica non è una disciplina unitaria se ci si limita a considerare il criterio oggetto dell'esperienza, gli oggetti di esperienza sono infatti almeno due, l'elettronica e il diritto.

Per tentare una giustificazione scientifica unitaria, sotto il profilo dell'oggetto, si deve ricorrere al criterio oggetto della conoscenza.

È possibile raccogliere le applicazioni informatico-giuridiche in gruppi omogenei secondo tale criterio: le applicazioni documentario-informative, le gestionali-manageriali e le logico-decisionali.

Il primo gruppo presenta come oggetto problematico la informatizzazione dei processi documentari e informativi, utilizzando metodi di discipline diverse (della documentazione e informazione, della linguistica, oltre ai metodi utilizzati per classificare e ordinare il diritto e ai metodi informatici di organizzazione, gestione e trattamento informatico dei dati). Il secondo gruppo presenta come oggetto della conoscenza unitario l'informatizzazione dei processi organizzativi e gestionali degli uffici legali e giudiziari. Omogenea a questo tipo di applicazioni considererei le applicazioni tese a informatizzare le attività della Pubblica Amministrazione. Sottoambito che chiamerei per chiarezza informatica amministrativa.

Infine il terzo gruppo quello logico-decisionale che presenta un oggetto della conoscenza non solo unitario ma forse il solo autenticamente giuridico in senso stretto, ossia l'informattizzazione dei processi intellettuali diretti alla produzione di quella che possiamo chiamare con Kelsen, la norma individuale ossia la sentenza, il lodo il parere, in breve la soluzione di un problema.

## 6. PLURALITÀ DELLE DISCIPLINE INFORMATICO-GIURIDICHE

Malgrado questo sforzo sistematico che utilizza modelli attuali quali la pluralità delle scienze, l'interdisciplinarietà e l'avanzato criterio dell'oggetto della conoscenza - su cui si basano le discipline problematicamente orientate accolte ormai unanimemente nel novero delle scienze -, si deve tuttavia ancora rilevare una difficoltà a raccogliere in un'unica scienza i vari oggetti problematici dell'informatica giuridica.

Il criterio dei metodi e dei linguaggi è anche più infecondo. Riemergono dalle origini almeno due delle tre anime, quella logica e quella informativa, e a queste si affianca una terza area problematica quella gestionale manageriale che ha assunto molta importanza; viene oggi denominata con espressioni quali *e-government*, *e-democracy*, *e-learning* a cui possiamo aggiungere *e-justice* (informatica giudiziaria), *e-lawyer* (informatica legale), ecc.

In tutti e tre i tipi di applicazione non solo si integrano discipline diverse e metodi diversi, ma ognuna presenta un oggetto problematico distinto. Si possono quindi individuare tre discipline scientifiche unitarie e autonome, l'informatica giuridica informativa, l'informatica giuridica gestionale e l'informatica giuridica decisionale tante quanti sono gli oggetti di conoscenza.

Il fatto dunque che l'informatica giuridica nel suo insieme non riesca a giustificarsi come disciplina in modo unitario e autonomo secondo i canoni tradizionali e anche secondo paradigmi moderni, non significa che i temi dell'informatica giuridica non debbano essere considerati degni di essere studiati e oggetto di ricerche presso la ricerca scientifica pubblica e privata. Anzi le ricerche di confine se sono come spesso sono ricerche di frontiera vanno privilegiate in una società globale e competitiva come l'odierna e devono trovare cittadinanza nei percorsi formativi delle nostre

università. Ormai anche il più tradizionalista e artigianale operatore del diritto non può ignorare la conoscenza di strumenti essenziali per la propria formazione e informazione. Tutto ciò è dimostrato dal proliferare dei corsi di informatica giuridica nelle nostre Facoltà giuridiche.

Il punto critico o criticità, come oggi si sogliono chiamare i punti problematici, è la modalità della offerta didattica stante la varietà di competenze che dovrebbe possedere il docente per coprire tutti i temi dell'informatica giuridica. Probabilmente gli insegnamenti dovrebbero essere impartiti a più mani, articolati in più moduli e largamente corredati da esercitazioni pratiche di laboratorio. Un insegnamento solo frontale, come suole dirsi oggi delle lezioni tradizionali, è un non senso per l'addestramento all'informatica giuridica.

Ma questo tema della didattica universitaria e della formazione di esperti informatico giuridici più o meno generalisti è affidato agli interventi che seguono. Anticipo solamente che in alcune Facoltà sono nati corsi triennali di laurea e *master* e dottorati mirati alla formazione informatico-giuridica; devo però sottolineare che anche in questi casi permane la commistione informatica giuridica e diritto dell'informatica a mio avviso non feconda e epistemologicamente errata.

## 7. LA MANUALISTICA INFORMATICO-GIURIDICA

Si riporta in questo ultimo paragrafo una bibliografia relativa all'informatica giuridica e al diritto dell'informatica.

Sono stati presi in considerazione soltanto i manuali di carattere generale a partire dai primordi (fine anni sessanta) fino agli ultimi lavori adottati per gli insegnamenti previsti nei percorsi di studio attivati, con l'ultima recente riforma, presso le facoltà di giurisprudenza dell'Università italiana.

VITTORIO FROSINI, *Cibernetica, diritto e società*, Milano, Ed. di Comunità, 1968.

MARIO G. LOSANO, *Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto*, Torino, Einaudi, 1969.

JEAN-PIERRE CHAMOIX, *Le juriste et l'ordinateur*, Paris, Librairies Techniques, 1972.

- JEAN-PAUL BUFFELAN, *Introduction a l'informatique juridique*, Paris, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1975.
- GARCIA DINIO DE SANTIS, *Introducao à informatica juridica*, San Paolo, J. Bushatski, 1976.
- HAFT, *Einfubrung in die Rechtsinformatik*, Monaco, Alber, 1977.
- RENATO BORRUSO, *Civiltà del computer, La ricerca automatica delle informazioni e dei giudizi*, Milano, IPSOA, 1978.
- MARIO G. LOSANO, *Giuscibernetica*, Torino, Einaudi, 1982.
- ETTORE GIANNANTONIO, *Introduzione all'informatica giuridica*, Milano, Giuffrè, 1984.
- RENATO BORRUSO, *Computer e diritto*, Milano, Giuffrè, 1988.
- ENRICO FERRI, GIOVANNI GIACOBBE, GIANCARLO TADDEI ELMI, *Informatica e ordinamento giuridico*, Milano, Giuffrè, 1988.
- VITTORIO FROSINI, *Informatica, diritto e società*, Milano, Giuffrè, 1988.
- PAOLO BALDINI, PAOLO C. GUIDOTTI, GIOVANNI SARTOR, *Manuale di informatica giuridica*, Bologna, Clueb, 1997.
- GIANCARLO TADDEI ELMI, *Lezioni di informatica giuridica*, Milano, ISU, 1997.
- NICOLA PALAZZOLO (a cura di), *Corso di informatica giuridica*, Catania, Libreria Edizioni La Torre, 1998.
- TARANTINO, *Elementi di informatica giuridica*, Milano, Giuffrè, 1998.
- ETTORE GIANNANTONIO, *Manuale di diritto dell'informatica*, Padova, Cedam, 2001.
- ROBERTA NANNUCCI (a cura di), *Lineamenti di informatica giuridica. Teoria, metodi, applicazioni*, Napoli, ESI, 2002.
- GIOVANNI PASCUZZI, *Il diritto nell'era Digitale*, Bologna, Il Mulino, 2002.
- GIANCARLO TADDEI ELMI, *Corso di informatica giuridica*, Napoli, Edizioni Giuridiche Simone, 2003.
- RENATO BORRUSO, ROSA MARIA DI GIORGI, LEONELLO MATTIOLI, MARIO RAGONA, *L'informatica del diritto*, Milano, Giuffrè, 2004.
- GIOVANNI ZICCARDI, *Manuale breve. Informatica giuridica*, Milano, Giuffrè, 2006.

MARIO JORI (a cura di), *Elementi di informatica giuridica*, Torino, Giappichelli, 2006.

GIANCARLO TADDEI ELMI, *Abilità informatiche per il diritto*, Milano, Giuffrè, 2006.